



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

*Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,  
Spettacolo e Sport*  
**Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione**  
*Settore Sport*

**L.R. 17/99 art. 9.- Albo Regionale delle associazioni sportive.**

**Procedure e modalità per le verifiche e i controlli sui requisiti dichiarati dalle associazioni per l'iscrizione e/o aggiornamento.**

**PREMESSA**

L'Assessorato Regionale allo Sport ed il CONI tramite il proprio Comitato Regionale, hanno sviluppato un programma operativo integrato, che prevede l'introduzione di un sistema di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Sportive attraverso la procedura già consolidata di iscrizione al Registro Nazionale del CONI.

L'acquisizione dei dati necessari per la costituzione delle due anagrafi avviene, infatti, in un'unica soluzione attraverso il Registro Nazionale del CONI. La caratteristica saliente della nuova procedura riguarderà la salvaguardia della distinzione tra le due anagrafi e quindi la numerazione di iscrizione, seppur attribuita dal medesimo software, è separata.

Le società sportive richiedenti, a seguito dell'inserimento dei dati nel database del Registro Nazionale/Albo Regionale, attraverso la consolidata procedura, possono iscriversi e/o rinnovare periodicamente le proprie iscrizioni alle due Anagrafi, presentando la relativa richiesta (autocertificazione) al Comitato Provinciale del CONI competente territorialmente e all'Assessorato Regionale allo Sport che successivamente provvede a convalidare le iscrizioni all'Albo Regionale.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 41 della L.R. 17/99 il quale prevede che i competenti uffici debbano esercitare il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle attività per le quali si dispiega l'intervento regionale, appare opportuno introdurre alcune procedure di verifica e di controllo sulla veridicità dei dati inseriti dalle associazioni/società sportive e sui requisiti che devono possedere le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, come previsto dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) e successivamente modificato dalla legge n. 128 del 21 maggio 2004, articolo 4.

**MODALITA'**

Le associazione/società sportive da sottoporre a verifica verranno individuate per :

1. Sorteggio;

Dall'Albo regionale verrà estrapolato per ciascuna Federazione sportiva e per ciascun Ente di promozione sportiva l'elenco delle associazioni ad essi affiliate ed iscritte all'Albo nel precedente anno. Per ciascun organismo verrà sorteggiato almeno il 10% delle associazioni iscritte all'Albo regionale.

Le associazioni sorteggiate verranno sottoposte ai controlli e alle verifiche per l'accertamento dei requisiti dichiarati e dei dati inseriti.

2. in tutti i casi in cui in fase di convalida sorgano fondati dubbi sui dati inseriti (es.: incompleta e/o dubbia compilazione, ubicazione sede sociale, elevato numero di tesserati, dubbie date di approvazione del rendiconto, ecc.).

Questa opzione verrà applicata sia per le associazioni/società sportive di nuova iscrizione sia per quelle già iscritte e non ricadenti nei sorteggi di cui al precedente punto

## **PROCEDURE**

L'attività di verifica e di controllo potrà svolgersi direttamente attraverso accertamenti presso la sede sociale delle associazioni o in forma cartolare richiedendo il deposito temporaneo presso l'Assessorato dell'originale documentazione per gli opportuni riscontri.

In particolare verranno verificati:

- a. statuto e atto costitutivo, il quale in ottemperanza al decreto legislativo n. 460 del 1997 e come previsto dall'articolo 87, comma 4 del T.U.I.R., deve essere redatto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata;
- b. tabulati dei tesserati;
- c. verbale di approvazione del rendiconto;
- d. rapporto numerico tra tecnici e atleti
- e. attività e discipline sportive svolte dall'associazione.
- f. codice IBAN intestato all'associazione;

## **PROVVEDIMENTI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI INADEMPIENTI**

La mancanza dei requisiti previsti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) comporterà l'immediata cancellazione dell'associazione/società sportiva dall'albo regionale e alla segnalazione al competente Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi del C.O.N.I. per i conseguenti provvedimenti.